

Statuto dell' Associazione Volontari

„Associazione Volontari assistenza famiglie ed anziani ODV“

Premesse:

07-12-2001	Fondazione dell'associazione
13-09-2002	Iscrizione nel registro pubblico del territorio delle organizzazioni volontarie
17-03-2006	Variazioni dello statuto, modifica del titolo dell'associazione
21-03-2019	Variazioni dello statuto con adattamento alle specifiche del Codice del Terzo Settore in riferimento al D.lgs,117/2017

Articolo 1

Nome, sede, durata ed entità

È costituita da un'organizzazione denominata „Associazione Volontari assistenza famiglie ed anziani ODV“.

L'organizzazione ha la sua sede a Lana, via Andreas-Hofer 2, distretto socio sanitario.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione Volontari assistenza famiglie ed anziani OV, fa parte del diritto civile, non riconoscente in riferimento al codice civile, art. 36 e ff. del codice al terzo settore corrispondente al D.lgs, 117/2017.

Articolo 2

Finalità dell'associazione

È scopo dell'organizzazione promuovere la solidarietà attiva nell'ambito dell'assistenza sociale e socio- sanitaria di persone anziane e di famiglie bisognose, specialmente nel comprensorio di Lana.

L'associazione si prefige, senza scopo di lucro, il servizio solidale e caritatevole.

L'eventuale sur-plus non può essere distribuito fra i soci, ma deve essere messo a disposizione dell'associazione per finalità istituzionale.

Articolo 3

Attività dell'associazione

L'attività principale dell'associazione è di interesse comune ed include il D.lgs, 117/2017, art. 5, paragrafo 1, lettera c) servizi socio-sanitari secondo lettera i) nell'organizzare e praticare attività culturali, artistiche o di tempo libero di interesse sociale.

L'associazione può svolgere altre attività secondo D.lgs, 117/2017, art. 6.

Tali attività devono essere secondarie e strumentali in connessione diretta con l'attività principale che viene deciso dal consiglio direttivo dell'associazione e svolta principalmente dai volontari dell'associazione senza scopo di lucro.

In dettaglio si tratta delle attività seguenti:

- consegna dei pasti caldi
- vari accompagnamenti
- tenere compagnia
- sostenere l'attività di prevenzione
- sostegno alle famiglie con bambini e adolescenti
- vari aiuti e piccole attività artigiane
- organizzare e mettere in pratica vari progetti sociali
- collaborazione con l'assistenza famiglie ed anziani associazione sociale
- collaborazione con altri gruppi sociali ed associazioni e servizi
- corsi di aggiornamento periodico per i volontari dell'associazione

Articolo 4
Finanziamento dell'associazione

4.1 L'associazione finanzia la sua attività tramite:

- contributi liberi dei soci
- contributi di enti pubblici
- contributi di istituzioni e/o fondi privati
- donazioni e legati
- proventi da raccolta fondi in riferimento all' art. 7, D.lgs, 117/2017
- proventi da attività sussidiarie in riferimento a art. 6, D.lgs, 117/2017
- rimborsi per servizi convenzionati

4.2 Il patrimonio dell'associazione consiste nei beni mobili e immobili che acquisisce tramite acquisti o donazioni.

Maggiori entrate ed eventuali eccedenze vengono utilizzate esclusivamente per fini istituzionali e non possono essere distribuiti ne direttamente ne indirettamente ai soci.

Articolo 5
Esercizio annuale

L'esercizio annuale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Il rapporto annuale e il rendiconto economico/bilancio vengono presentati all'assemblea per l'approvazione entro 90 giorni dopo la conclusione dell'esercizio annuale.

Articolo 6
I soci

6.1 In riferimento art. 32, D.lgs, 117/2017 il numero dei soci non è limitato. Il numero dei soci non può essere inferiore a 7.

Tutte le persone fisiche possono diventare soci che riconoscono lo statuto dell'associazione liberi da interessi personali e dediti al volontariato per il bene sociale nei limiti dello statuto.

In base al regolamento le spese verranno rimborsate, purchè documentate.

L'associazione in riferimento al D.lgs, 117/2017 ha stipulato un'assicurazione a favore dei soci per la tutela giudiziaria per la responsabilità civile e per infortuni.

6.2 Persone che si sono rese benemeriti nei confronti dell'associazione, possono essere nominati soci onorari da parte dell'assemblea.

Articolo 7
Iscrizione dei soci

L'iscrizione va richiesta da persone fisiche che hanno compiuto 18 anni di età e che sono disposte a seguire lo spirito di solidarietà sociale nel volontariato senza scopo di lucro nel rispetto dello statuto. Per essere ammessi devono fare una domanda per iscritto e sottoporsi al giudizio dei membri del consiglio. In caso di respingimento della domanda il soggetto riceverà una comunicazione scritta con la motivazione del respingimento.

Articolo 8
Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno stessi diritti e doveri.

8.1 Diritti: I soci hanno il diritto di voto attivo e passivo. In più hanno il diritto alla copertura dell'assicurazione, all'educazione permanente e all'iniziativa di proposta riguardante l'attività dell'associazione. Hanno nei limiti stabiliti, il diritto di essere rimborsati dalle spese documentate.

8.2 Doveri: I soci sono tenuti ad osservare lo statuto dell'associazione, a rispettare delibere degli organi ed a collaborare, secondo le possibilità, attivamente e di svolgere la propria attività in modo personale.

Articolo 9
Cessione dell'adesione al volontariato

L'adesione cessa:

- automaticamente se, nonostante richiesta, per più di un anno non viene svolto nessun servizio
- in caso di dimissione volontaria essa deve essere comunicata al consiglio dell'associazione
- in caso di esclusione motivata, la quale viene deliberata dal consiglio dell'associazione se un socio contravviene pesantemente e intenzionalmente agli interessi dell'associazione
- se l'associazione viene sciolta

Articolo 10
Organico dell'associazione

L'organico è composto da:

- l'assemblea
- consiglio direttivo
- il/la Presidente
- i revisori (organo di controllo)

Articolo 11
L'assemblea dei soci

11.1 Compiti:

- elezione e uscita dell'organico
- approvazione del rapporto/bilancio/rendiconto annuale
- approvazione del programma annuale
- nomina dei soci onorari
- nomina del Presidente onorario
- trattamento dei ricorsi dei soci fuoriusciti
- il processo decisionale per la responsabilità dell'organico dell'associazione e l'esercizio per il ricorso del risarcimento danni nel confronto degli stessi
- modifiche dello statuto (maggioranza dei 2/3)
- scioglimento o conversione dell'associazione
- altre risoluzioni e domande relative al art. 25 al D.lgs, 117/2017, giurisdizione di inalienabilità dei beni dell'assemblea dei soci

11.2 Convocazione dell'assemblea dei soci:

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. Inoltre può essere convocata da parte del consiglio direttivo dell'associazione tante volte quanto viene ritenuto utile; in più, deve essere convocata se richiesto per iscritto da parte di almeno un decimo dei soci.

L'assemblea viene convocata dal consiglio direttivo dell'associazione per iscritto e almeno 10 giorni prima dalla data fissata.

11.3 Validità dell'assemblea dei soci:

L'assemblea riunitasi in prima convocazione è valida se è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, la quale può avvenire come minimo dopo un'ora, l'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei soci presenti.

L'assemblea delibera, se non diversamente indicato, a maggioranza dei voti dei presenti. Può essere deliberato solo su quanto contenuto nell'ordine del giorno. Ogni delibera deve essere riassunta in un verbale. Il verbale deve essere sottoscritto dal/la Presidente e dal redattore.

11.4 Diritto di voto dei soci dell'assemblea:

Tutti i soci dell'associazione hanno diritto di voto. Ogni socio ha soltanto un solo voto non trasferibile.

11.5 Presidenza dell'assemblea:

Presiede l'assemblea il/la Presidente dell'associazione oppure, se assente, il/la Vicepresidente.

Articolo 12 **Consiglio direttivo**

12.1 I membri del consiglio direttivo vengono eletti dall'assemblea dei soci per la durata di 4 (quattro) anni e consiste da 5 a 7 (cinque a sette) persone. Prima dell'elezione, l'assemblea dei soci stabilisce il numero definitivo del comitato tramite loro decisione. Tutte le funzioni nell'associazione vengono svolte gratuitamente.

12.2 Elezione del consiglio direttivo:

Possono essere eletti nel consiglio direttivo tutti i soci tranne quelli onorari. Il consiglio direttivo viene eletto in blocco. Sono eletti quelli con più voti. Ogni avente diritto al voto può esprimere tante preferenze quanto sono i seggi da coprire. È possibile essere rieletti. In caso di parità di voti si andrà al ballottaggio. Il consiglio direttivo elegge il/la Presidente e il/la Vicepresidente nella prima seduta e ripartisce le altre funzioni.

12.3 Convocazione:

Il consiglio direttivo si riunisce regolarmente tante volte quante il/la Presidente lo ritiene necessario oppure su richiesta di almeno 3 componenti del consiglio direttivo.

Le delibere sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. L'avviso avviene per iscritto o per comunicazione telefonica almeno 5 giorni prima della seduta. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice e riassume quanto deciso nel verbale.

La coordinatrice/tore, prende parte alle sedute del consiglio direttivo e ha un voto consultivo.

12.4 Funzione del consiglio direttivo:

Il consiglio direttivo organizza l'attività dell'associazione. Cura tutte le funzioni che, secondo lo statuto, non sono di competenza dell'assemblea oppure di un altro organo.

In particolare, spetta al consiglio direttivo:

- la gestione e l'amministrazione dell'associazione
- l'esecuzione delle delibere dell'assemblea
- l'ammissione nonché l'esclusione di soci
- lo sviluppo di progetti
- la redazione dei rapporti annuali
- la redazione dei programmi annuali
- l'informazione e l'educazione permanente dei volontari
- la redazione e l'approvazione del Codice d'Onore
- il coinvolgimento e lo scioglimento di gruppi di lavoro
- le relazioni con il pubblico
- l'ammissione e il licenziamento del personale

Articolo 13 **Il/la Presidente**

Il/la Presidente è il/la rappresentante giuridico/a dell'associazione. Rappresenta l'associazione verso l'interno e verso l'esterno. Convoca il consiglio direttivo e l'assemblea. In caso di assenza il/la Vicepresidente assume le sue funzioni.

Articolo 14 **Revisore (organo di controllo)**

L'assemblea nomina due revisori per 4 (quattro) anni che non devono essere soci dell'associazione e controllano volontariamente l'attività finanziaria ed il bilancio consuntivo. Se necessario l'assemblea dei soci può nominare un organo di controllo relativo al D.lgs, 117/2017.

I soci dell'organo di controllo che hanno requisiti professionali relativi all' art. 2397, comma 2 c.c (art. 34, paragrafo 2 del D.lgs, 117/2017) non devono essere volontari.

Articolo 15
Scioglimento

Per lo scioglimento dell'associazione, bisogna convocare un'assemblea straordinaria dei soci. Per la delibera riguardante lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre l'approvazione di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione viene devoluto ad altre organizzazioni del terzo settore preferibilmente ad organizzazioni di volontariato con finalità simili.

Articolo 16
Disposizione finale

Tutto ciò che non è stato espressamente specificato nello statuto, è di pertinenza del codice del terzo settore, del codice di diritto civile e delle norme di pertinenze giuridiche.